DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 56/2010

del 30 aprile 2010

che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XXII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 37/2010 del 12 marzo 2010 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti [2], le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (versione codificata).

(3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (versione codificata) [3].

(4) La direttiva 2009/101/CE abroga la prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio [4], che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere soppressa ai sensi del medesimo.

(5) La direttiva 2009/102/CE abroga la dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio in materia di diritto delle società [5], che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere soppressa ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXII dell'accordo è modificato come segue:

1) il testo del punto 1 (prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio) è sostituito dal seguente:

«**32009 L 0101**: direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

All'articolo 1 viene aggiunto il seguente:

"— Islanda:

hlutafélag, einkahlutafélag, samlagsfélag;

— Liechtenstein:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Kommandit-aktiengesellschaft;

— Norvegia:

aksjeselskap, allmennaksjeselskap." »;

2) il testo del punto 9 (dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio) è sostituito dal seguente:

«**32009 L 0102**: direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 20).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

Nell'allegato I viene aggiunto quanto segue:

"— Islanda:

einkahlutafélag;

— Liechtenstein:

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

— Norvegia:

aksjeselskap." »

Articolo 2

I testi delle direttive 2009/101/CE e 2009/102/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

[1] GU L 143 del 10.6.2010, pag. 33.
[2] GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11.
[3] GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 20.
[4] GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.
[5] GU L 395 del 30.12.1989, pag. 40.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1º maggio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2010.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.